



AVVISO PUBBLICO

**per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1
comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle
graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. 68/99
ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici
ambito territoriale Provincia di Rieti
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

Anno 2026 – I SEMESTRE

Indice

Art. 1	Oggetto dell'Avviso Pubblico	Pag.	3
Art. 2	Requisiti dei partecipanti	Pag.	3
Art. 3	Criteri concorrenti alla formazione della graduatoria	Pag.	4
Art. 4	Modalità di formazione della graduatoria	Pag.	8
Art. 5	Modalità di compilazione e di trasmissione della domanda di partecipazione	Pag.	8
Art. 6	Validità delle domande di partecipazione	Pag.	9
Art. 7	Documentazione richiesta	Pag.	10
Art. 8	Procedure di avviamento	Pag.	10
Art. 9	Trattamento dei dati personali	Pag.	12
Art. 10	Informazioni	Pag.	12

Art. 1 Oggetto dell'Avviso Pubblico

Il presente Avviso Pubblico è riservato alle persone con disabilità di cui all'art. 1 comma 1 della L.68/99 ss.mm.ii.:

- *Persone invalide civili affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;*
- *Persone non vedenti;*
- *Persone sordomute;*
- *Persone invalide di guerra e invalide civili di guerra con minorazioni ascritte dalla 1ª alla 8ª categoria;*
- *Persone invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla 1ª alla 8ª categoria*

iscritte nell'elenco di cui alla successiva lett. a) ed è diretto a favorire l'avviamento al lavoro delle persone medesime presso i datori di lavoro pubblici, attraverso la formazione di un'apposita graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 bis della L. 68/99 ss.mm.ii.

Le occasioni di lavoro messe a bando sono quelle presso i datori di lavoro pubblici elencate nell'Allegato A del presente Avviso **[detto allegato potrà essere integrato con le eventuali ulteriori posizioni lavorative presso i datori di lavoro pubblici che si rendessero disponibili fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 8 del presente avviso ovvero modificato e ridotto a seguito della diminuzione delle posizioni lavorative che dovessero risultare dalle eventuali successive rilevazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, effettuate fino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva]**.

L'avviamento al lavoro presso gli enti pubblici avverrà nel rispetto delle vigenti previsioni normative: avviamento a selezione con assunzione subordinata all'esito di una prova di idoneità e al possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2 Requisiti dei partecipanti

Le persone con disabilità che intendano partecipare al presente Avviso Pubblico devono possedere, **alla data di pubblicazione del presente Avviso, a pena di esclusione**, i seguenti requisiti:

- a. Essere iscritti negli elenchi delle persone con disabilità, di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii., tenuto dal Servizio Inserimento Lavorativo Disabili (Sild) competente nell'ambito territoriale della provincia di Rieti e possedere una età anagrafica compresa tra i 18 anni e l'età pensionabile;

Condizioni di disoccupazione e incompatibilità con eventuali rapporti di lavoro

Per poter partecipare il candidato deve aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ai sensi della normativa vigente o aver acquisito lo stato di disoccupato presso uno dei Centri per l'Impiego ricadenti nell'ambito territoriale della provincia di Rieti elencati di seguito (*Cpl Rieti – Cpl Poggio Mirteto*), entro la data di pubblicazione del presente avviso di avviamento;

Il Candidato non deve avere in corso un rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo che generi un'imposta lorda pari o superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986, secondo il combinato disposto

dall'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 e Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019 e s.m.i., come modificate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.;

Tenuto conto di quanto sopra, sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso di avviamento, le persone disabili occupate alla data di pubblicazione del presente avviso, il cui reddito annuo lordo da lavoro sia superiore a:

Per il lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato il limite reddituale prospettico è fissato ad €. 8.500,00;

Per il lavoro autonomo il limite è fissato in €. 5.500,00 annui.

- b. Cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o di Paesi terzi, purché si tratti di cittadini che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in base a quanto disposto dall'art. 38 Dlgs. 165/2001, commi 1-3 e comma 3 bis e 3 ter, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di Paesi terzi ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
- c. Possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- d. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero **sono ammessi con riserva**. Gli aventi diritto hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito (ex art. 38 Dlgs. 165/2001, comma 3);
- e. Possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego (ex art. 2 del D.P.R. 487/1994);
- f. Possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, D. lgs 165/2001, laddove richiesto quale requisito di accesso alla specifica occasione di lavoro dell'Ente richiedente.

Art. 3 Criteri concorrenti alla formazione della graduatoria

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria finale, **posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso**, fissati dall'“*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità*” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 03 agosto 2017, n. 501 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 67 del 22/08/2017 sono i seguenti:

- a. **Grado di invalidità**
- b. **Carico familiare**
- c. **Età anagrafica**
- d. **Situazione economica**

A ciascun candidato sarà attribuito automaticamente un **punteggio base di 100 punti**, a cui verranno aggiunti ulteriori punti, secondo il seguente criterio:

- a. **Grado di invalidità**

Invalidi di guerra e/o servizio. Il punteggio relativo al grado di invalidità per gli invalidi di guerra e/o servizio sarà determinato sulla base della seguente tabella:

Categorie INVALIDI DI GUERRA e/o SERVIZIO	Punteggio
1 ^A categoria	+28
2 ^A categoria	+24,5
3 ^A categoria	+21
4 ^A categoria	+17,5
5 ^A categoria	+14
6 ^A categoria	+10,5
7 ^A categoria	+7
8 ^A categoria	+3,5

Invalidi civili e del lavoro. Il punteggio relativo al grado di invalidità sarà determinato in base alla percentuale di invalidità, come specificato nella seguente tabella:

Categorie INVALIDI CIVILI e INVALIDI DEL LAVORO	Punteggio
dal 91% al 100%	+28
dal 81% al 90%	+24
dal 71% al 80%	+20
dal 61% al 70%	+16
dal 51% al 60%	+11,5
dal 41% al 50%	+7,5
dal 34% al 40%	+3,5

Sordi e ciechi assoluti. I sordi ed i ciechi affetti da cecità assoluta binoculare, sono equiparati agli invalidi civili con percentuale dell'80% per quanto riguarda i sordi e del 100% per quanto riguarda i ciechi assoluti e verrà attribuito il corrispondente punteggio della sopra riportata tabella. In ogni caso, per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla l.138/2001, ed uditive è attribuita una percentuale di invalidità civile ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 e *ss.mm.ii.*

b. Carico familiare

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono considerati a carico del dichiarante esclusivamente i familiari di seguito indicati:

- a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- b) il partner in unione civile così come specificato dall'art. 1 comma 2 della legge 76/2016;
- c) il convivente di fatto, così specificato dall'art.1 comma 36 della legge 76/2016;
- d) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o gli affiliati) indipendentemente dall'età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi.

I suddetti familiari per risultare a carico devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- 1) appartenere al nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia;

2) avere un reddito complessivo annuo, riferito all'anno in corso, pari o inferiore a quello previsto dall'Agenzia delle Entrate per la detrazione fiscale dei familiari a carico. Si precisa che tale reddito ammonta a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000,00).

Per il riconoscimento del punteggio per i figli di cui alla lettera d) in possesso dei requisiti sopra indicati, è inoltre necessario che:

- i figli non siano già totalmente a carico di altri familiari del dichiarante;
- i familiari del dichiarante di cui alle lettere a), b), c) risultino essere disoccupati o con un reddito inferiore alla soglia minima esclusa da imposizione fiscale.

Vale a dire:

- a) **rapporto di lavoro subordinato** con reddito annuo lordo prospettico pari o inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale pari a € 8.500,00;
- b) **attività autonoma** con reddito annuo lordo prospettico cui corrisponde una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR pari a 5.500,00 €.

Il carico familiare deve essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetto a successiva verifica presso le amministrazioni competenti da parte dell'Ufficio SILD di Rieti

Il punteggio riferito al carico familiare è così determinato:

- 1) per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 5 punti;
- 2) per ogni familiare a carico con una disabilità compresa tra il 67% e il 79 % il punteggio attribuito è pari a 7 punti;
- 3) per ogni familiare a carico con una disabilità rientrante nelle condizioni stabilite all'art.13, comma1, lettera a) e comma 1-bis della L.68/1999 il punteggio attribuito è pari a 10 punti;
- 4) per ogni figlio minore con disabilità il punteggio attribuito è pari a 10 punti.

Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, in presenza di figli a carico al 50%, il punteggio è comunque attribuito interamente.

La situazione relativa allo stato di famiglia – autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. – dovrà essere riferita alla data di pubblicazione del presente Avviso.

In applicazione delle modalità di attribuzione dei punteggi riferiti al presente paragrafo, si riporta a titolo esemplificativo la seguente tabella:

Familiari a carico	Punti attribuiti per ogni carico familiare
Familiare a carico senza disabilità o con disabilità inferiore al 67%	5
Familiare a carico con disabilità compresa tra 67% e 79%	7
Figlio minore con disabilità	10
Familiare a carico con disabilità rientrante nelle condizioni stabilite all'art.13, comma 1 lettera a) e comma 1-bis della legge 68/99	10

Nel caso di famiglia monoparentale, il punteggio per ogni figlio a carico è aumentato di 2 punti.

Per famiglia monoparentale si intende il nucleo in cui è presente solo un genitore che si trovi nella condizione di: separato/a, divorziato/a, vedovo/a, stato libero.

L'ulteriore punteggio (2 punti) per il carico dei figli, in caso di famiglia monoparentale, viene attribuito esclusivamente in assenza nello stato di famiglia dell'altro genitore (naturale, adottivo, affidatario o affiliante), **in riferimento a ciascun figlio**, nonché dei familiari di cui alle lettere a), b), c) sopra indicate.

c. Età anagrafica

da 18 a 35 anni	5 punti
da 36 a 45 anni	4 punti
da 46 a 50 anni	3 punti
oltre i 50 anni	2 punti

d. Situazione economica

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale imputabile personalmente al dichiarante, secondo la normativa vigente, con esclusione del reddito del nucleo familiare.

Essa è calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, a qualsiasi titolo ascrivibile a colui che presenta la domanda di partecipazione al presente avviso, risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni **(anno 2024)**.

Il reddito complessivo deve essere dichiarato tramite autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Il servizio competente, in fase di controllo, verificherà il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, eseguendo l'accertamento presso le banche dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Il punteggio complessivo è determinato dalla decurtazione dei punti corrispondenti alle fasce di reddito IRPEF, come riportato nella seguente tabella A:

Tab. A - Fasce di reddito ai fini Irpef		
da	a	Punti
8001	15.000	- 4
15.001	28.000	- 8
28.001	55.000	- 18
55.001	75.000	- 22
Oltre 75.000		- 24

Per i **disabili psichici e/o intellettivi** con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% nonché per i disabili con invalidità pari al 100% **con indennità di accompagnamento**, la sottrazione dei punti di cui sopra è ridotta del 50%, secondo la seguente tabella A bis:

Tab. A bis - Fasce di reddito ai fini IRPEF		
da	A	Punti
8001	15.000	- 2
15.001	28.000	- 4
28.001	55.000	- 9
55.001	75.000	- 11
Oltre 75.000		- 12

Art. 4 Modalità di formazione della graduatoria

Per l'ambito territoriale della Provincia di Rieti competente alla tenuta degli elenchi delle persone con disabilità, di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ss.mm.ii., sarà predisposta una graduatoria in conformità ai criteri di seguito riepilogati ai sensi della DGR Lazio 501/2017.

Il punteggio totale si calcola **sottraendo** al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla **situazione economica** (deduzione che viene dimezzata nel caso in cui il candidato abbia riconosciuta l'indennità di accompagnamento ovvero sia portatore di un'invalidità di tipo psichico o intellettivo) e **aggiungendo** i punti relativi al grado di invalidità, al carico familiare, all'età anagrafica.

La persona con punteggio maggiore precede in graduatoria quella con punteggio minore.

A parità di punteggio nella graduatoria prevale il soggetto più giovane di età anagrafica.

Nel caso di appartenenza della persona con disabilità ad entrambe le categorie, "invalidi di servizio" e "invalidi civili", è attribuito il punteggio più favorevole.

I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.

Art. 5 Modalità di compilazione e di trasmissione della domanda di partecipazione

Considerato che:

- i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla DATA DI PUBBLICAZIONE del presente AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO;
- i criteri concorrenti alla formazione della graduatoria devono essere riferiti alla data di pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO e non quelli posseduti al momento della presentazione della domanda [a titolo di esempio, l'eventuale nascita di un figlio successiva alla pubblicazione dell'Avviso non deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione].

Nel ribadire che:

- Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione presentata dal candidato sono rese sotto la sua responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il candidato decadrà dai benefici conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75) D.P.R. 445/2000) fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi speciali in materia.
- per la domanda di partecipazione dovrà essere utilizzata esclusivamente la procedura di seguito descritta e non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quella sottoindicate o spedite a mezzo raccomandata, telegramma, fax, o altri indirizzi mail oppure pervenute prima o dopo i termini indicati;
- l'invio della domanda di partecipazione comporta l'integrale accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso di avviamento.

Si invita a seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni per la presentazione delle domande di partecipazione:

Dalle ore 09:00 del 18.06.2026 e fino alle ore 15:00 del 02.07.2026

- ✓ Le persone disabili, in possesso dei requisiti riportati all'art. 2 del presente Avviso, potranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la procedura online, sul sito della Regione Lazio all'indirizzo:
<https://portalebandiavvisi.regione.lazio.it/bandi/bandoregionelazio?redirectId=132>
- ✓ L'accesso alla piattaforma avverrà tramite SPID ovvero CIE ovvero CNS e l'identificazione digitale comporterà l'acquisizione di alcune informazioni personali non modificabili;
- ✓ La domanda di partecipazione è composta di alcuni campi che è obbligatorio compilare al fine di completare l'acquisizione della domanda stessa;
- ✓ La domanda, inoltre, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti dati:
 1. l'indicazione del CPI presso cui il candidato è iscritto negli elenchi ex art. 1, Legge 68/99;
 2. l'importo autocertificato del dato IRPEF personale relativo all'anno **2024**, che verrà classificato in ragione delle fasce di reddito menzionate all'articolo 3) dei criteri concorrenti alla formazione della graduatoria, che si richiamano:

Da 8001	a 15.000
Da 15.001	a 28.000
Da 28.001	a 55.000
Da 55.001	a 75.000
Oltre 75.000	

- ✓ Al momento dell'invio della domanda di partecipazione i candidati riceveranno, tramite mail, una conferma della presentazione della domanda, contenente anche il numero di protocollo che sarà considerato come **codice identificativo** della domanda.
- ✓ A tutela della riservatezza dei candidati, il codice identificativo verrà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria, in sostituzione delle generalità del partecipante. Il codice identificativo dovrà essere conservato con cura, al fine di identificare la propria posizione in graduatoria;
- ✓ La conferma verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica (NON PEC) indicato in fase di registrazione al portale;
- ✓ Unitamente alla ricevuta di presentazione, i candidati riceveranno la copia integrale della domanda presentata, così da avere riscontro di quanto auto-dichiarato;
- ✓ Una volta inviata la domanda e ricevuta la mail di conferma non sarà più possibile modificare l'istanza;
- ✓ In caso di errori o inesattezze è possibile presentare una nuova domanda di partecipazione;
- ✓ Ogni successiva domanda presentata dal medesimo candidato annulla la precedente, con la conseguenza che sarà ritenuta valida l'ultima istanza inviata;
- ✓ La mancata dichiarazione della composizione del proprio nucleo familiare (nella scheda dichiarazioni-Stato di famiglia) comporterà la non attribuzione del punteggio per l'eventuale carico familiare richiesto.

Art. 6 Validità delle domande di partecipazione

- Le domande di partecipazione presentate ai sensi del presente Avviso di avviamento si riferiscono esclusivamente alle occasioni di lavoro di cui all'allegato A) ELENCO DEI POSTI DISPONIBILI, così come precisato all'art. 1;
- Come sopra già indicato, con la presentazione della Domanda di partecipazione il candidato conferma di aver letto integralmente ed accettato tutte le condizioni previste nel presente Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma

1 della L. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici – anno 2026 I SEMESTRE.

Art. 7 Documentazione richiesta

Coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 dovranno allegare alla domanda di partecipazione, unicamente la documentazione di seguito indicata, nelle condizioni asserrite:

- la documentazione completa della invalidità posseduta, se diversa e successiva a quella depositata presso il Sild di Rieti;
- copia del verbale di invalidità relativo agli eventuali carichi familiari – in mancanza verrà attribuito il punteggio minimo di 5 punti;
- copia del permesso di soggiorno – solo per i cittadini non comunitari.

Si invitano i candidati a prendere visione delle indicazioni riportate al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita> - Sezione "Guida alle iscrizioni L.68/99" per quanto riguarda le condizioni di cancellazioni dagli elenchi degli aspiranti al collocamento mirato, tra le quali si rammenta che l'iscrizione negli elenchi del Collocamento Mirato decade se si perdono i requisiti o lo stato di disoccupazione. Pertanto, nel caso in cui si sia intrapresa un'attività di lavoro subordinato o autonomo viene meno l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato, salvo che non si tratti di un rapporto di lavoro di breve durata e di modesta entità, inferiore alle soglie di legge. In caso di decadenza, al termine del rapporto di lavoro, è necessario effettuare una nuova iscrizione.

SI INVITANO, ALTRESI', I CANDIDATI A:

Raccogliere e conservare tutta la documentazione concernente i requisiti di partecipazione e di presentarla nel caso di espressa richiesta da parte dell'Ufficio SILD di Rieti.

Art. 8 Procedure di avviamento

- Con apposita comunicazione - resa nota sul sito www.regione.lazio.it – al link: <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild> sarà pubblicata la graduatoria provvisoria nonché le modalità e il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o **richieste di riesame**, tramite l'**Allegato C**, parte integrante della determinazione.
- Con apposita Determinazione, pubblicata con le forme e modalità sopra descritte, avente valore di notifica, sarà approvata la graduatoria definitiva e il calendario degli avviamenti.
- A tutela della riservatezza dei candidati, il Codice identificativo numerico verrà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria, in sostituzione delle generalità del partecipante. Il Codice identificativo numerico dovrà essere conservato con cura, al fine di identificare la propria posizione in graduatoria.

La graduatoria definitiva sarà valida fino all'esaurimento dei posti disponibili di cui all'allegato A

a. Calendario degli avviamenti

- Il calendario degli avviamenti sarà predisposto secondo l'ordine di graduatoria;
- Il calendario riporterà il giorno, l'ora ed il luogo in cui i candidati, indicati attraverso il codice identificativo numerico, dovranno presentarsi presso l'Ufficio SILD di Rieti;
- Le convocazioni termineranno al momento dell'esaurimento dei posti disponibili, come sotto

specificato;

- Nella data e nell'orario prestabilito per la propria convocazione, il candidato dovrà presentarsi presso l'ufficio SILD di Rieti, munito di un valido documento di identità.
- Nel precisare che anche il rispetto dell'orario è una prescrizione tassativa, qualora il candidato si presenti in ritardo, sarà chiamato a scegliere i posti residui dopo l'ultimo candidato del turno di presentazione.

b. Le modalità di avviamento sono le seguenti

Gli avviamenti avvengono secondo il seguente ordine:

- Il primo classificato potrà scegliere tra tutti i posti disponibili.
- il secondo classificato potrà scegliere tra tutti i posti disponibili, con esclusione di quello scelto dal candidato primo classificato.
- Il terzo classificato potrà scegliere tra il novero dei posti residui, con esclusione di quei posti già assegnati ai candidati classificati prima di lui e così di seguito ciascun singolo candidato potrà indicare la propria preferenza di avviamento tra tutti i posti ancora disponibili, dedotti, pertanto, tutti i posti che siano già stati scelti dai candidati classificatisi prima di lui.
- Qualora il candidato risulti assente alla convocazione sarà escluso da tutte le opportunità di lavoro di questa procedura di avviamento, senza alcun pregiudizio per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della l. 68/99 nonché per le eventuali future occasioni di lavoro che saranno gestite con successivi avviamenti. L'ufficio procederà ad avviare a selezione i candidati in posizione immediatamente successiva a quella del candidato assente.
- L'assenza al momento della chiamata nel giorno stabilito equivale a RINUNCIA all'avviamento. Si considerano giustificate esclusivamente le assenze per ricovero ospedaliero documentate e trasmesse a mezzo Pec al competente SILD di Rieti entro e non oltre il giorno di convocazione indicato per l'avviamento a selezione tra i presenti al seguente indirizzo pec: sildrieti@pec.regione.lazio.it in tal caso il candidato potrà scegliere, tra i posti residui, nel primo giorno utile dopo le dimissioni ospedaliere;
- Qualora il candidato, che abbia scelto il datore di lavoro presso cui essere avviato, decida di rinunciare all'occasione di lavoro ovvero scelga di non sostenere la prova di idoneità deve darne opportuna e tempestiva comunicazione all'Ufficio SILD di Rieti; in ogni caso l'assenza o la rinuncia non comportano pregiudizi per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art.8 della l.68/99 né per la partecipazione alle eventuali successive procedure di avviamento.

In fase di avviamento verrà chiesto al candidato di autocertificare il possesso di eventuali titoli, qualifiche professionali o attestati necessari per quello specifico posto di lavoro.

Gli Uffici si riservano la facoltà di richiedere il supporto del Comitato Tecnico, previsto dalla art. 8, co 1 bis della Legge 68/99, per la verifica della compatibilità allo svolgimento delle mansioni, corrispondente al profilo professionale descritto dal datore di lavoro, rispetto alle risultanze della diagnosi funzionale nonché della scheda di definizione delle capacità socio-lavorative afferente alla persona con disabilità da avviare. L'eventuale valutazione espressa dal CT sulla compatibilità alle mansioni sopra richiamata sarà definitiva e insindacabile.

- a) Presso ciascun datore di lavoro pubblico si procederà all'avviamento di un numero di persone disabili corrispondente al numero dei posti disponibili indicati nell'allegato A) del presente Avviso per quello specifico datore di lavoro, così come risultante dall'elenco finale dei posti disponibili pubblicato contestualmente alla graduatoria definitiva;

Si precisa che l'Ente richiedente procederà alla valutazione di idoneità allo svolgimento delle mansioni legate al profilo professionale richiesto.

- b) Qualora, in esito alle prove di idoneità sostenute, dovessero risultare posti non assegnati, si procederà allo scorrimento della graduatoria escludendo, dalla nuova convocazione, coloro che siano già stati avviati presso altro datore di lavoro pubblico.

Qualora il candidato che **abbia scelto il datore** di lavoro pubblico presso cui essere avviato decida di rinunciare all'occasione di lavoro ovvero scelga di **non sostenere** la prova di idoneità deve darne opportuna e tempestiva comunicazione all'Ufficio SILD di Rieti all'indirizzo PEC sildrieti@pec.regione.lazio.it

In ogni caso l'assenza o la rinuncia non comportano pregiudizi per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L.68/99 né per la partecipazione alle eventuali successive procedure di avviamento. L'Amministrazione è manlevata sin da ora da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata assunzione da parte del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui la mancata assunzione sia conseguenza dell'esito di accertamenti sanitari da parte di strutture pubbliche.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Le informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali sono contenute nell'allegato B del presente Avviso Pubblico.

L'acquisizione dei dati personali richiesti ai candidati nell'ambito della domanda di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti dalla Regione Lazio è necessaria per verificare i requisiti di partecipazione e il diritto all'attribuzione dei punteggi. La loro mancata indicazione può precludere la valutazione e/o portare all'esclusione dalla procedura.

Art. 10 Informazioni

Informazioni e/o chiarimenti sulle modalità di partecipazione al presente Avviso potranno essere richieste:

- *a mezzo e-mail all'indirizzo: assistenzabandi@regione.lazio.it*
- *chiamando il numero del call center 06-99774201*

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di avviamento al lavoro verranno effettuate esclusivamente attraverso specifiche pubblicazioni sul sito istituzionale www.regione.lazio.it e al link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild> con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

Al mero fine di darne ampia diffusione, sui canali Social della Regione Lazio, in particolare:

- sulla pagina Facebook di "SPAZIO LAVORO" al fine di darne ampia diffusione, all'indirizzo web: <https://www.facebook.com/SPAZIOLAVORORegioneLazio/>
- <https://www.instagram.com/spaziolavorocpi>

LA DIRETTRICE
Avv. Elisabetta Longo